



Comune di Albano S. Alessandro

prov. di Bergamo

CRITERI E MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(Approvati con Deliberazione di Giunta n. ... del .../.../.....)

Individuazione del RUP

L'art. 15 del d.lgs. 36/2023 (di seguito definito "Codice") disciplina i criteri per la scelta del RUP, i requisiti di professionalità e competenza che il medesimo deve avere, nonché le modalità da seguire per procedere alla nomina.

In particolare, il comma 1, prevede che *"Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice."* e al comma 2 stabilisce che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni."*

Salvo diversa indicazione, all'interno dell'Ente, **ogni Responsabile di Area riveste il ruolo di RUP** per le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture afferenti la **propria U.O.**

Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici

L'art. 19 del Codice prevede che è compito delle Stazioni appaltanti assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale e garantire l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale, applicando i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. A partire dal 1 gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal Codice, riferita a tutte le procedure di affidamento.

Le informazioni sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture dell'Ente sono disponibili sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) che, ai sensi dell'art. 9 bis del d.lgs. n. 33/2013, consente di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del medesimo decreto.

Lo scrivente Ente utilizza procedure automatizzate nel ciclo di vita degli appalti, ai sensi dell'art. 30 del Codice. Non avendone nella propria disponibilità, l'Ente, in accordo con altre Amministrazioni, **si avvale di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate messe a disposizione** da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, centrali di committenza o soggetti aggregatori, Regioni o Province autonome, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice.

Nello specifico il Comune di Albano S.A. utilizza, per la gestione delle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture, le seguenti piattaforme:

- **www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.a. (MEPA – Consip);**
- **SINTEL gestita dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.a.**
- **ogni altra piattaforma certificata che dovesse essere resa disponibile.**

Si precisa inoltre che il Comune di Albano S.A. non gestisce **elenchi ufficiali di operatori economici**, in quanto individua gli stessi all'interno degli elenchi già presenti nelle piattaforme digitali certificate utilizzate per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro

L'art. 52 del Codice introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), ossia affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro. La norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli *“operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”*. Per questi stessi affidamenti la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici *“anche previo sorteggio di un campione”* da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Modalità operative

Oggetto dei controlli

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

Individuazione del campione e periodo di riferimento

I controlli dovranno essere effettuati da ogni Responsabile di Area a cadenza **almeno semestrale** su un campione pari ad **almeno il 5%**, e comunque non inferiore ad una unità, sorteggiato da un elenco degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro afferenti il proprio Servizio.

Per creare l'elenco ogni responsabile dovrà estrarre mediante l'utilizzo del gestionale dell'ente l'elenco di tutte le determinazioni relative alla propria Area nell'arco temporale considerato, eliminare quelle non riferite ad affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, numerare progressivamente l'elenco (da 001 a 999) e procedere al sorteggio casuale (utilizzando ad esempio un generatore di numeri casuali disponibile su Internet, es. <https://www.randomdecider.com/it/>).

Il complesso delle operazioni di controllo, composto sia dalle operazioni di sorteggio del campione sia dal risultato delle verifiche effettuate successivamente, deve essere documentato con apposito verbale. Si precisa che i controlli dovranno essere effettuati a cura del RUP di ciascun affidamento sorteggiato, il quale sarà coadiuvato dall'ufficio o dalla struttura tecnico organizzativa relativa alla propria Area.

Esiti delle verifiche

Secondo quanto previsto dal comma 2, dell'art. 52, del Codice: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*. Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, secondo il quale *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

Applicazione del principio di rotazione degli affidamenti diretti

L'art. 49 del Codice regola il principio di rotazione degli affidamenti.

Il comma 2 indica che *“è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.”*

Fermo restando quanto previsto dai commi 4-5-6 del medesimo articolo, qui interamente riportati *“4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. 6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.”*, ai sensi del comma 3, la Stazione Appaltante *“può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”*.

Individuazione fasce in base al valore economico degli affidamenti diretti

Considerato che l'allegato II.1 del Codice prevede l'approvazione di apposito regolamento interno per disciplinare le modalità di conduzione delle indagini di mercato e di costituzione e revisione degli elenchi degli operatori economici, con riferimento alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea (ossia le procedure di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 50), ai fini della rotazione si individuano di seguito le fasce, in base al valore economico, per gli affidamenti diretti:

Lavori	Servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione)
1) da 5.000 euro fino a 20.000 euro	1) da 5.000 euro fino a 14.999 euro
2) da 20.001 euro fino a 39.999 euro	2) da 15.000 euro fino a 24.999 euro
3) da 40.000 euro fino a 69.999 euro	3) da 25.000 euro fino a 39.999 euro
4) da 70.000 euro fino a 99.999 euro	4) da 40.000 euro fino a 74.999 euro
5) da 100.000 euro fino a 124.999 euro	5) da 75.000 euro fino a 99.999 euro
6) da 125.000 euro fino a 150.000 euro	6) da 100.000 euro fino a 140.000 euro

Stipula dei contratti

In via generale, l'art. 18 del Codice regola i contratti pubblici relativi ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, prevedendo, a pena di nullità, che gli stessi siano stipulati:

- in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b);
- in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata;
- entro sessanta giorni da quando diviene efficace l'aggiudicazione, anche in pendenza di contenzioso, salvo nelle ipotesi previste al comma 2 del medesimo articolo;
- non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo nelle ipotesi previste al comma 3 del medesimo articolo.

Il comma 1 prevede inoltre che *“In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, i contratti siano stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.”*

Considerato che, per quanto riguarda gli enti locali, l'attività connessa alla stipulazione dei contratti è normata dall'art. 97 del TUEL che regola le funzioni del segretario come ufficiale rogante. Ai sensi del comma 4, lett.c) di detta norma il Segretario *“roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente”*.

Considerato inoltre il principio dell'assoluta libertà delle forme del contratto contenuto nel Codice Civile e , richiamato il parere ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, espresso nell'articolo *“Forma del contratto a seguito di affidamenti diretti o negoziate: lo scambio di lettera non è affatto obbligatorio”* del 05/03/2024.

Questo Ente, al fine di fornire ai Responsabili di Area una forma maggiore di garanzia nella responsabilità civile che essi assumono in qualità di RUP degli appalti relativi ad affidamento di lavori, servizi e/o forniture **di importo superiore a 80.000 euro**, consente agli stessi la facoltà di autotutelarsi ricorrendo alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata.

Tale presupposto, che comporta il versamento di diritti di segreteria ed il pagamento dell'imposta di registro e di bollo da parte dell'operatore economico aggiudicatario, deve essere **espressamente indicato** nella documentazione di gara (bando o lettera di invito). L'operatore, in sede di gara, dichiara di accettare termini e condizioni, ivi compreso l'eventuale versamento dei diritti derivanti dalla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa.